Inoltrare almeno 15 gg prima della manifestazione

Spett.le COMUNE DI ERACLEA PIAZZA GARIBALDI, 54 30020 ERACLEA (VE)

PEC: protocollo.comune.eraclea.ve@pecveneto.it

Spett.le

QUESTURA DI VENEZIA Sestiere di Santa Croce, 500

30100 VENEZIA

FAX: 041/2715402 TEL: 041/2715511

PEC: dipps192.00F0@pecps.poliziadistato.it

OGGETTO: Richiesta nulla osta per transito di fiaccolata, processione, corteo su strada o piazza pubblica o aperta al pubblico passaggio.

II/la sottoscritto/a	
nato/a	in data a e
	in via
n	_telefono e-mail,
in qualità d	i
con sede a	;
	CHIEDE
nulla osta a	allo svolgimento e al transito di:
[] riunione	in luogo pubblico o aperto al pubblico;
[] corteo;	
[] fiaccolate	a;
[] processi	one;
[] cerimoni	a religiosa fuori dal luogo di culto;
[] manifest	azione ludica;
[] altro (ind	licare):;
avente per	oggetto
il giorno	dalle ore alle ore numero approssimativo di
	reviste lungo il seguente percorso (elencare con precisione le vie
	transito e se possibile allegare piantina del percorso)
ai sensi de	ell'art. 30 del Regolamento TULPS (In caso di mancata comunicazione alla Questura il
contravven	tore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51,00);
	DICHIARA
di aver otte	emperato a quanto previsto dagli articoli 18 e/o 25 del TULPS, inviando la presente istanza
alla QUES	TURA DI VENEZIA in data;
_	er quanto sopra la presenza di personale della Polizia Locale per il corretto
_	to della manifestazione che si terrà nei modi e secondo il percorso comunicato e
concordat	0.
Eraclea, lì	
,	IL/LA RICHIEDENTE
Allegati:	

- Mappa del percorso
- Copia documento di identità del richiedente

Regio Decreto n. 773/1931 TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) - estratto

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Δrt 19

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da € 103,00 a 413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da € 206,00 a €413,00.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

DELLE CERIMONIE RELIGIOSE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE O CIVILI

Art. 25

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino ad € 51.00.

Art. 26

Il Questore può vietare, per ragioni di ordine pubblico o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni indicate nell'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno ventiquattro ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 27

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del viatico e ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti di sanità pubblica e di polizia locale.

Il Questore può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne ovvero può determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Regio Decreto n. 635/1940 (Regolamento TULPS) - estratto

DELLE RIUNIONI PUBBLICHE E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI

Art 19

(...) l'avviso per le riunioni pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della Legge, deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di coloro che sono designati a prendere la parola nonché le generalità e la firma dei promotori. L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

Art. 20

Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da parte dell'autorità competente, o di chi dispone del locale destinato alla riunione.

E' vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti al culto.

Art. 21

Quando il Questore vieti la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della Legge, ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza.L'avvenuta comunicazione dovrà risultare da processo verbale.

Art. 28

Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della Legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore, e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità, o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.

DELLE CERIMONIE FUORI DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE E CIVILI

Art. 29

L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della Legge, deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere:

- a) le generalità e la firma dei promotori;
- b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione ecclesiastica o civile;
- c) l'indicazione degli atti di culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
- d) l'indicazione dell'itinerario della processione e della località in cui le funzioni si compiono.

L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione ecclesiastica o civile.

Art. 30

Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree pubbliche o aperte al pubblico.

Art. 31

Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della Legge, si applicano le disposizioni degli art. 21 a 28 del presente regolamento.

Art. 32

Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore dal secondo comma dell'art. 27 della Legge, per quanto riguarda i trasporti funebri, si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.